



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Milano
Sezione II Civile
RG 1515/2024**

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

**Presidente
Giudice relatore
Giudice**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per dichiarazione di apertura di liquidazione controllata promosso su istanza depositata in data 29.11.24

DA

IN PROPRIO

Il Tribunale
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:

- con ricorso depositato ex art. 269 CCI in data 29.11.24 gli Istanti, rispettivamente professionista e imprenditore, hanno chiesto dichiararsi l'apertura della propria liquidazione controllata;

osserva quanto segue.

Sussiste ai sensi dell'art. 27 co. 2 CCI la competenza di questo Tribunale dal momento che parte ricorrente risiede in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano.

- Per ciò che attiene i parametri di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI, i ricorrenti hanno documentato la propria condizione di sovraindebitamento;

- Ricorre il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

- Quanto al requisito dell'insolvenza ex art. 2 co. 1 lett. b) CCI, va rammentato in diritto che essa è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

- È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza, desumibile dalla relazione dell'OCC, con l'unico rilievo, nei debiti esposti, che il compenso del legale-advisor non è insinuabile al rango prededucibile, bensì al rango privilegiato;

- la sospensione delle procedure esecutive in atto conseguirà poi all'art. 270 co. 5 CCI, che contiene un espresso richiamo ai precedenti articoli 150 e 151;

- in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità di ciascun istante, il relativo provvedimento sarà demandato al GD, previa apposita istanza e con esclusione, in ogni caso, della tredicesima mensilità, che dovrà per contro essere acquisita alla procedura;

Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

P.Q.M.

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata dei coniugi
 - 2) NOMINA Giudice Delegato
 - 3) NOMINA Liquidatore l'OCC disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;
 - 4) ORDINA a ciascun debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;
 - 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
 - 6) ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
 - 7) ORDINA ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del tribunale;
 - 8) DISPONE, a cura del Liquidatore, la trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione al compendio immobiliare di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione.
- Così deciso in Milano, il 5.12.24

Il Presidente

Il Giudice relatore

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

